CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3207

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PRIMIO, BERTOLDI, DELLA BRIOTTA, ABBIATI, ACHILLI, BALDANI GUERRA, CINGARI, FRASCA, LENOCI, LEPRE, MORO DINO, MUSOTTO, MUSSA IVALDI VERCELLI, TOCCO

Presentata il 17 marzo 1971

Salvaguardia delle posizioni giuridiche di alcune categorie di impiegati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema di avanzamento dei direttori di sezione e qualifiche equiparate, pervenuti a tale qualifica prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, è stato trascurato con notevole danno nei confronti di coloro i quali già rivestono una qualifica ottenuta attraverso normale consiglio di amministrazione che, nella sede anzidetta, valutò non solo il diritto alla promozione, ma tutti quei requisiti e quelle eccezionali qualità che facevano capo all'aspirante al titolo.

Il problema è stato affrontato in rapporto al fatto che con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente nuovi stipendi, paghe retribuzioni delle Amministrazioni dello Stato compreso quelle ad ordinamento autonomo, al personale direttivo con la qualifica di consigliere od equiparato (ex grado ottavo) sono attribuiti rispettivamente: il parametro e la qualifica di direttore di sezione ed equiparata se in possesso dell'anzianità prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (promozione a direttore di sezione, di consigliere o equiparati, che alla data dello scrutinio abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotto a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico) e, per i vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un anno di anzianità nella qualifica.

Il predetto articolo 2 prevede altresì la conservazione degli scatti biennali di stipendio nella qualifica medesima dell'anzianità eccedente a quella richiesta.

Il successivo articolo 3 sancisce, per il personale che rivestiva la qualifica di direttore di sezione al 30 giugno 1970, lo stesso trattamento usato per i consiglieri con l'aggiunta di soli tre scatti di stipendi in più.

Si viene a verificare, sulla base della suddetta normativa, che taluni consiglieri, con anzianità in tale grado di circa venti anni, non scrutinati alla qualifica successiva per demeriti o cause diverse, vengono a percepire stipendi, sulla base degli scatti aggiuntivi, superiori a coloro la cui opera è stata valutata dall'Amministrazione.

Tutto ciò appare lesivo dei diritti di quanti sono pervenuti alla qualifica di direttore di

sezione attraverso un severo vaglio della amministrazione di appartenenza, nei confronti di altri che, accumulando una anzianità di dieci scatti e non essendo stati mai scrutinati, pervengono ad uno stipendio pari e talvolta maggiore a quello di capo divisione ottenendo una promozione, sia pure limitatamente al fatto economico, di due qualifiche.

È importante porre in rilievo che l'approvazione di tale proposta di legge non presenta notevole aggravio al bilancio in quanto gli aventi diritto, per effetto degli articoli innanzi richiamati (conservazione di scatti ed attribuzione di altri 3 aumenti biennali in aggiunta) raggiungono lo stipendio dei capi divisione.

Il problema quindi non è economico in quanto nella maggioranza dei casi si verifica solo una trascurabile differenza tra lo stipendio che andranno a godere gli attuali capi sezione ed equiparati e quello del capo divisione ed equiparati, ma morale perché con tale provvedimento l'Amministrazione riconoscerebbe taluni meriti valutati ed apprezzati in sede precedente.

Ed ecco appunto i motivi dell'inclusione della promozione a capo divisione di quanti pervennero alla qualifica di capo sezione previo normale consiglio di amministrazione non limitando il beneficio quindi a quanti rivestivano tale qualifica al 30 giugno 1970.

Se così non fosse, ogni discorso precedente imperniato sulla valutazione dell'opera del funzionario, diverrebbe demagogico e non rivestirebbe carattere morale e sociale insieme a cui andrebbe ispirato il pensiero del legislatore.

L'approvazione della norma sarà di sprono a quanto l'Amministrazione si prefigge in merito ai criteri valutativi del proprio personale evitando così l'appiattimento del lavoro.

Sarà giusto motivo di apprezzamento per quanti sono pervenuti alla qualifica di capo sezione od equiparata attraverso un proficuo comportamento e attraverso direzioni di uffici e incarichi ispettivi cui furono preposti per le qualità eccezionali e per costante attaccamento al proprio lavoro.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che vorrete prendere nella più seria considerazione la soluzione prospettata e che vorrete pertanto dare la vostra adesione e il vostro consenso all'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, rivestivano la qualifica di capo sezione, od equiparate, sono promossi, in soprannumero, con scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di direttore di divisione, od equiparate, al compimento di 3 anni di servizio nella qualifica di direttore di sezione, od equiparate, o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturati nella carriera direttiva.

Agli scrutini di promozione tenuti in applicazione del precedente comma, sarà data la decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, del 1° luglio 1970, conservando, ai soli effetti degli aumenti biennali di stipendio, la anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta.